

REGOLAMENTO (CE) N. 100/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1998

che stabilisce in quale misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione per i prodotti del settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 2377/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2616/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di prefissazione delle restituzioni sono superiori allo smercio normale; che è stato pertanto deciso di respingere talune domande di titoli di esportazione nel settore delle carni bovine presentate nel periodo dall'8 al 14 gennaio 1998 e di non accettare alcune domande di prefissazione il 15 e il 16 gennaio 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1445/95:

1) sono respinte le domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti del settore delle carni bovine, ad eccezione dei prodotti recanti il numero di codice del prodotto:

— 0102 10 10 9120,
 — 0102 10 30 9120,
 — 0102 10 90 9120,
 — 0102 90 41 9100,
 — 0102 90 59 9000,
 — 0102 90 71 9000,
 — 0102 90 79 9000,
 — 0201 10 00 9110,
 — 0201 10 00 9130,
 — 0201 20 20 9110,
 — 0201 20 30 9110,
 — 0201 20 50 9110,
 — 0201 20 50 9130,
 — 0201 30 00 9100,
 — 1602 50 31 9125,
 — 1602 50 31 9325,
 — 1602 50 39 9125,
 — 1602 50 39 9325,

presentate dall'8 al 14 gennaio 1998;

2) il 15 e il 16 gennaio 1998 è sospesa la presentazione di domande di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti del settore delle carni bovine, eccettuati i prodotti di cui ai codici del prodotto elencati al punto 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.
⁽³⁾ GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
⁽⁴⁾ GU L 353 del 24. 12. 1997, pag. 8.